

DL 91/2014 competitività: approvato in seconda lettura con la fiducia dalla Camera dei Deputati

6 Agosto 2014

L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato, in seconda lettura, il decreto legge 91/2014 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ([DDL 2568-AR/C](#) - Relatori On. Chiara Braga del Gruppo PD e On. Lorenzo Basso del Gruppo PD), con la votazione di fiducia sul nuovo testo approvato dalle Commissioni Ambiente e Attività Produttive a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea per recepire, in particolare, taluni rilievi della Commissione Bilancio.

Al provvedimento, in corso d'esame, sono state apportare **numeroso modifiche**, e in particolare nel senso auspicato da **ANCE** (al riguardo si veda, da ultimo "Interventi" [del 1° agosto 2014](#)), è stato novellato l'art. 9 del testo sugli interventi nell'edilizia scolastica. Al riguardo, viene prevista la possibilità che i **finanziamenti a tasso agevolato** disposti dalla norma, per interventi di efficientamento energetico negli edifici scolastici, universitari e asili nido, siano **concessi anche a favore dei progetti di investimento presentati da fondi immobiliari chiusi, unitamente ai soggetti privati** incaricati della loro realizzazione, **selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica**.

Ulteriori modifiche riguardano, tra l'altro:

-la norma del testo, concernente le tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, nell'ambito della quale vengono **reformulati i criteri di riduzione percentuale dell'incentivo**, riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, viene stabilita una riduzione dell'incentivo pari al 6 per cento (anziché il 5) per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW, al 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW e pari all'8 per cento (anziché il 9) per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW;

-la proroga, dal 31 agosto al 31 ottobre 2014, del termine di cui all'art. 37 del DL 66/2014 convertito dalla L 89/2014 entro il quale i soggetti creditori delle pubbliche amministrazioni possono presentare, per via elettronica, **istanza di certificazione sui debiti di parte corrente** certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2013.

Nel corso dell'esame sono state, altresì, **soppresse numerose disposizioni - introdotte dal Senato** - alcune delle quali ritenute non omogenee rispetto ai contenuti del provvedimento o che richiedono ulteriori approfondimenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

-**art. 10 bis** sulla sottoscrizione di **Accordi di programma**, tra la Regione interessata e il Ministero dell'Ambiente, per l'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del **rischio idrogeologico** a partire dalla programmazione **2015**;

-art. 12-bis sull'obbligo di eseguire appropriati interventi tecnici di risanamento, relativamente agli edifici in cui sia stato rilevato in via giudiziaria il **mancato rispetto dei valori limite dei requisiti acustici passivi**, definiti con D.P.C.M. del 5 dicembre 1997;

-art. 12-ter sulla disciplina in materia di inquinamento acustico, delle aviosuperfici, degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;

-art. 13, comma 1 capoversi 242-ter e 242-quater e commi 3-bis e 3-ter recanti modifiche al D.lgs 152/2006, in materia di bonifiche sulle **concentrazioni soglia di contaminazione** pari ai valori di fondo esistenti e **sul censimento e alla mappatura dei valori di fondo esistenti nei suoli**; nonché disposizioni di modifica del DL 2/2012, convertito dalla L 28/2012, sulla caratterizzazione e bonifica delle matrici **materiali di riporto** e sulle modalità di valutazione delle **concentrazioni attese in falda**;

-art. 18-bis sulle misure volte a favorire interventi di riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari (c.d. **condhotel**);

-art. 22 in materia di aiuti di Stato che prevedeva uno **stanziamento pari a 535 milioni di euro** per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A., **a valere sui fondi destinati all'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni**;

-art. 22-ter sulle semplificazioni in materia di attività imprenditoriali. La norma novellando l'art. 3, comma 3, del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, fissava al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il Governo era autorizzato ad emanare uno o più regolamenti, ai fini **dell'adeguamento normativo conseguente all'applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi**. Nel caso di mancata emanazione dei suddetti provvedimenti, si prevedeva l'applicazione di tali istituti, **a scelta dell'imprenditore**, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

E' stata, altresì, **soppressa**, per il parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, la norma introdotta dalle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera, sull'obbligo di **variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici** solo nel caso in cui la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementi di oltre il 40 per cento la rendita catastale.

Sulla tematica in corso d'esame sono stati accolti due **ordini del giorno**: 9/2568-AR/76-riformulato in corso di seduta (primo firmatario On. Davide Crippa del Gruppo M5S) e 9/2568-AR/145 -riformulato in corso di seduta (primo firmatario On. Andrea Vallasca del Gruppo M5S) che impegnano il Governo: *"ad adottare, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate (la 36/E del 2013), prevedendo requisiti e condizioni per l'esonero dalla variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 7 chilowatt e che determina un incremento della rendita catastale inferiore al 40 per cento"*.

Il decreto legge, che scade il 23 agosto 2014, passa ora alla terza definitiva lettura del Senato.

Per le modifiche apportate dal Senato si veda [precedente del 29 luglio u.s.](#)

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda [precedente 1° luglio u.s.](#)